

271. (Costituzione del terzo chiamato)

Art. 271. (1) (2) (costituzione del terzo chiamato)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 459 del 23/01/1982](#)

Coatto iussu iudicis (chiamata) - poteri del chiamato.* Il terzo chiamato in causa iussu iudicis - sia quando l'ordine del giudice si ricollega a ragioni di semplice opportunità, sia, ed a maggior ragione, quando esso è dettato dall'esigenza di assicurare l'integrità del contraddittorio - assume

[Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto iussu iudicis \(chiamata\) - poteri del chiamato – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 277 del 01/02/1974](#)

Prove assunte prima dell'intervento - vincolatività per il chiamato - esclusione - limiti.* Le prove assunte anteriormente all'intervento iussu iudicis non vincolano l'interveniente, che è libero di svolgere ogni difesa; ma se costui, anziché avvalersi di tale facoltà, oppone nuove prove a quelle

[Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 277 del 01/02/1974](#)

Coatto iussu iudicis (chiamata) - poteri del chiamato - prove assunte prima dell'intervento -

271. (Costituzione del terzo chiamato)

vincolativita per il chiamato - esclusione - limiti.* Le prove assunte anteriormente all'intervento jussu iudicis non vincolano l'interveniente, che e libero di svolgere ogni difesa; ma se costui,

[Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento volontario - poteri dell'interventore - dell'interventore autonomo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/07/1969](#)

Conclusione nei confronti delle parti contumaci - notificazione della comparsa di intervento - necessita - inosservanza - rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado - per l'integrazione del contraddittorio ed il riesame del merito.* Impugnazioni civili - appello -

[Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento volontario - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/07/1969](#)

Dell'interventore autonomo - conclusione nei confronti delle parti contumaci - notificazione della comparsa di intervento - necessita - inosservanza - rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado - per l'integrazione del contraddittorio ed il riesame del merito.*

.....

[Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento coatto iussu iudici \(chiamata\) - forma e tempo della chiamata – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967](#)

Espletamento di mezzi istruttori - poteri del chiamato - facolta di richiedere nuove prove - mancato esercizio - effetti.* Il giudice puo ordinare in ogni tempo, e quindi anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod.proc.civ., quando ritenga

[Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento coatto iussu iudici \(chiamata\) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967](#)

Forma e tempo della chiamata - espletamento di mezzi istruttori - poteri del chiamato - facolta di richiedere nuove prove - mancato esercizio - effetti.* Il giudice puo ordinare in ogni tempo, e quindi anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 107

.....

fine

271. (Costituzione del terzo chiamato)

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

271

costituzione

terzo

chiamato